

gno.

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale si colloca il reddito posseduto.

Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della legge di riforma sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.

L'articolo 1, comma 43, della legge n. 335, dispone che le pensioni di inabilità, le pensioni ai superstiti e gli assegni ordinari di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del Testo unico delle Disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa.

Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge in esame, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

L'articolo 2 della legge n. 335, al comma 14, modifica l'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Per effetto di tale modifica, a far tempo dall'anno 1995 l'integrazione al minimo, a norma dell'articolo 6 della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni, delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, non spetta ai soggetti che posseggano:

- nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'IRPEF per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
- nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello indicato nel precedente alinea, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo.

Per quanto riguarda la normativa concernente i pensionamenti anticipati, si fa rinvio a quanto già ha formato oggetto di precedenti relazioni, rammentando che gli oneri relativi sono posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Per una compiuta disamina del quadro normativo di riferimento per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti per l'anno 1995, occorre far menzione di alcuni principi

recentemente affermati dalla Corte Costituzionale con sentenze di rilevante implicazione finanziaria.

Con sentenza n. 495 del 29/31 dicembre 1993 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire.

Si fa presente che, nell'anno 1995, la citata sentenza ha trovato applicazione per le pensioni di nuova liquidazione e per le sentenze passate in giudicato.

Con sentenza n. 240 dell'8/10 giugno 1994 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui - nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva dal 1° ottobre 1983 il diritto all'integrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati dalla citata disposizione - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica.

Per l'anno 1995 la citata sentenza, a motivo dei

rilevanti riflessi finanziari sulla gestione del Fondo ha trovato applicazione soltanto per le sentenze passate in giudicato.

A completamento della presente disamina, si cita la sentenza n. 1568 del 14 febbraio 1995 con la quale la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata in materia di diritto a pensione di anzianità degli operai agricoli. Con la citata sentenza la Suprema Corte ha fissato il seguente principio di diritto:

"Ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione di anzianità in favore degli operai agricoli, il requisito contributivo è costituito non solo dal requisito di contribuzione complessiva (pari a 5460 contributi giornalieri per l'intero periodo, quantomeno trentacinquennale, di iscrizione agli elenchi nominativi di categoria) al quale non concorrono, tuttavia, i contributi figurativi per malattia e disoccupazione ordinaria, né peraltro si applica alcuna rivalutazione per i contributi relativi a periodi anteriori al 1° gennaio 1984, ma anche dal requisito minimo di contribuzione annua (pari a 270 contributi giornalieri, per ciascuno degli anni di iscrizione) formato (anche) dai contributi figurativi menzionati, che è soggetto, invece, alla prevista rivalutazione concernente, appunto, i contributi relativi a periodi anteriori al 1° gennaio 1984."

Successivamente in materia di diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori agricoli, il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 449, reiterato dal decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, all'articolo 3 ha fornito l'interpretazione autentica dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n.

638, nella parte in cui disciplina il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori agricoli dipendenti.

Secondo l'interpretazione fornita dal suddetto articolo 3, per il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori agricoli sono richiesti 35 anni di anzianità assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione. A norma dello stesso articolo 3, l'anno di contribuzione ai fini del diritto alla pensione di anzianità è costituito, per gli operai agricoli, da 156 contributi giornalieri.

L'articolo 3 in parola dispone, inoltre, che per le giornate di contribuzione pari o inferiori a 270, riferite ad anni antecedenti il 1° gennaio 1984, la rivalutazione con i coefficienti 2,60 e 3,86, previsti dal comma 12 dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, non può determinare per ciascun anno il superamento né delle 270 giornate complessive né delle 156 giornate utili per il diritto a pensione di anzianità.

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI
PREVIDENZIALI DEI COLTIVATORI DIRETTI,
MEZZADRI E COLONI

RENDICONTO DELL'ANNO 1995

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 1995 della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni presenta un disavanzo economico di esercizio di 9.924 miliardi.

Per effetto di tale risultato il disavanzo patrimoniale al 31 dicembre 1995 ascende a 77.128 miliardi.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue, vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in miliardi di lire)

A N N O	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12
1 9 9 1	2.731	10.403	- 7.672	- 40.477
1 9 9 2	2.657	10.276	- 7.619	- 48.096
1 9 9 3	2.942	12.376	- 9.434	- 57.530
1 9 9 4	2.686	12.360	- 9.674	- 67.204
1 9 9 5	2.448	12.372	- 9.924	- 77.128

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale risultano indicati i dati relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 1995 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno - previsioni originarie e aggiornate - e con quelli accertati per il 1994;
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 1994 e 1995.

Per una corretta lettura, comparazione e valutazione delle predette poste di bilancio si segnala l'opportunità, per i valori ipotizzati per il 1995, di fare riferimento alle previsioni aggiornate, attesi i mutamenti intervenuti nel corso dell'anno sia nel "Quadro di riferimento normativo" sia nel "Quadro macro-economico", rispetto ai dati previsti originariamente.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DESCRIZIONE	Consunt. 1994	Preventivo 1995		Consunt. 1995
		Orig.rio	Agg.to	
	(in miliardi di lire)			
PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO:				
Disavanzo patrimoniale.....	- 57.530	- 66.775	(*) - 67.146	- 67.204
=====				
ENTRATE:				
Contributi a carico dagli iscritti.....	1.835	1.683	1.794	1.775
Quote di partecipazione degli iscritti....	266	28	103	112
Poste correttive e compensative di uscite.	288	378	265	323
Entrate non classificabili in altre voci..	19	20	21	18
Trasferimento dalla GIAS.....	219	210	215	207
Trasferimenti da altre Gestioni dell'INPS.	...	0	0	...
Canone d'uso netto immobili strumentali...	1	0	2	2
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	0	0	0	...
Prelievi da accantonamenti e fondi.....	58	0	0	11
=====				
TOTALE DELLE ENTRATE.....	2.686	2.311	2.400	2.448
=====				
USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	8.716	8.616	8.425	7.585
Trasferimenti passivi.....	10	9	9	13
Spese di amministrazione.....	360	330	375	355
Oneri finanziari.....	3.104	1.608	2.141	3.521
Poste correttive e compensative di entrate	59	54	108	116
Uscite non classificabili in altre voci...	2	...	22	2
Trasferimenti ad altre Gestioni dell'INPS.	1	1	1	1
Oneri tributari.....	...	7	...	1
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	58	0	0	11
Svalutazioni e deprezzamenti.....	50	0	0	767
=====				
TOTALE DELLE USCITE.....	12.360	10.625	11.081	12.372
=====				
RISULTATO DI ESERCIZIO:				
Disavanzo di esercizio.....	- 9.674	- 8.314	- 8.681	- 9.924
=====				
PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO:				
Disavanzo patrimoniale.....	- 67.204	- 75.089	- 75.827	- 77.128
=====				

(*) Risente della quota di pertinenza della Gestione del patrimonio del soppresso SCAU.

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione nell'esercizio 1995 di seguito si forniscono, alcune delucidazioni relative alle partite di entrata e di uscita maggiormente significative.

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI - Accertati in complessivi 1.775 miliardi, sono rappresentati per 1.437 miliardi dal gettito contributivo derivante dall'applicazione dell'aliquota prevista dall'art. 7 della legge n. 233/1990 che nel corso degli ultimi anni ha subito i seguenti aumenti:

- più 1 per cento, dal 1° aprile 1991, ai sensi del D.L. n. 151/1991 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;
- più 1 per cento, dal 1° luglio 1992, ai sensi del D.L. n. 333/1992 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
- più 0,50 per cento, dal 1° giugno 1993, ai sensi del D.L. n. 155/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.
- più 0,50 per cento, dal 1° gennaio 1994, ai sensi degli stessi provvedimenti normativi indicati nell'alinea precedente.

A seguito di tali aumenti la predetta aliquota, a decorrere dal 1° gennaio 1994, risulta pari al 15 per cento.

Nel corso del 1995 non sono state registrate variazioni.

Il restante importo di 338 miliardi attiene:

- per 213 miliardi al contributo addizionale del 2 per cento dovuto ai sensi dell'art. 12 della legge n. 233/1990 per far fronte agli oneri derivanti dall'erogazione delle pensioni ai superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri deceduti anteriormente al 2 maggio 1969;
- per 107 miliardi al contributo dovuto ai sensi dell'art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160 per il risanamento della Gestione, già soppresso dalla predetta legge di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, ripristinato dall'art. 13, comma 2°, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, a decorrere dal 1° gennaio 1991, con afflusso diretto alla Gestione;
- per 15 miliardi al contributo relativo all'indennità di maternità di cui alla legge n. 546/1987;
- per 2 miliardi ai contributi dovuti ai sensi della normativa ante legge n. 233/1990.

Il gettito contributivo nel suo complesso, analizzato nell'allegato n. 6, presenta una flessione, rispetto all'esercizio precedente, di 60 miliardi da attribuire alla diminuzione del numero di iscritti passati da 806.945 a 778.587. Il reddito medio convenzionale giornaliero per l'anno 1995 è stato fissato in f 68.811 (1994: 68.214).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI - Tale posta, analizzata nell'allegato n. 7, ammonta nel complesso a 112 miliardi e attiene:

- per 92 miliardi, ai valori di riscatto per il periodo 1957/1961;
- per 20 miliardi, ai contributi per la prosecuzione volontaria;

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE - Ammontano, complessivamente, a 323 miliardi e riguardano, principalmente, i recuperi di prestazioni pensionistiche a carico di titolari di pensione già integrata al trattamento minimo beneficiari di nuovi trattamenti pensionistici, ovvero recuperi determinatisi a seguito di ricostituzioni per effetto della legge n. 638/1983.

TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI - Determinati in complessivi 207 miliardi, attengono:

- per 154 miliardi, alla copertura del minor gettito contributivo derivante dalle agevolazioni concesse per legge agli iscritti della categoria per le aziende agricole situate in comuni montani o nelle zone svantaggiate;
- per 52 miliardi alla eccedenza del contributo dello Stato per assegni familiari, che viene trasferita alla Gestione ai sensi dell'art. 28, 2° comma, della legge n. 88/1989.
- per 1 miliardo circa al concorso agli oneri per la ricostruzione delle posizioni assicurative trasferite dall'INAS libico, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 103/1991, convertito nella legge n. 166/1991.

PRELIEVI DA RISERVE TECNICHE E FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI - Accertati in complessivi 11 miliardi, riguardano il prelievo dal Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare, necessario per la copertura della perdita derivante dalla accertata irrecuperabilità dei crediti aventi pari natura rilevata fra le uscite.

SPESE PER PRESTAZIONI - Ammontano nel complesso a 7.585 miliardi ed attengono quasi interamente, come si evince dall'allegato al bilancio n. 9, a rate di pensioni il cui onere (7.557 miliardi), presenta una flessione, rispetto al 1994, di 1.130 miliardi.

Tale flessione, in presenza di una leggera diminuzione del numero delle pensioni in pagamento, è dovuta, essenzialmente, al maggior importo posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, passato nel complesso da 5.996 miliardi del 1994 a 7.059 miliardi del 1995, per effetto, essenzialmente, dai più elevati apporti dello Stato per il finanziamento della quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata e dell'onere relativo alle pensioni aventi decorrenza ante 1989, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 88/1989, passati, rispettivamente, da 2.516 miliardi a 3.083 miliardi e da 1.685 miliardi a 2.185 miliardi.

Nel corso del 1995 non sono state registrate variazioni per perequazione automatica in quanto, con effetto dallo stesso anno, ai sensi della legge n. 724/1994, il termine di cadenza infrannuale stabilito dal decreto legislativo n. 503/1992 è stato differito al 1° gennaio successivo di ciascun anno. Pertanto, sotto questo aspetto, l'onere pensionistico 1995, rispetto a quello dell'anno precedente, risente soltanto del diverso peso esercitato dall'aumento registrato a decorrere dal mese di novembre 1994.

L'importo complessivo delle prestazioni pensionistiche, la quota parte di esse posta a carico della predetta Gestione assistenziale e l'onere che rimane alla Gestione risultano dettagliati, come accennato in precedenza, nell'allegato n. 9, ove figurano anche gli importi relativi alla prevenzione e

cura dell'invalidità (1 miliardo) e all'indennità di maternità alle lavoratrici della categoria, dovute ai sensi della legge n. 546/1987 (26 miliardi), le cui beneficiarie per l'anno 1995 assommano a 5.516 unità.

Per una valutazione sul grado di copertura del gettito contributivo rispetto all'onere per prestazioni, nella tabella che segue, si riportano i dati concernenti il numero degli iscritti e il numero delle pensioni in pagamento, il gettito contributivo e l'onere per prestazioni, con i relativi rapporti, degli ultimi cinque anni.

NUMERO DEGLI ISCRITTI E DELLE PENSIONI IN ESSERE ALLA FINE DELL'ANNO E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

A N N O	ISCRITTI	PENSIONI	CONTRIB. (in miliardi di lire)	PREST.NI (1)	RAPPORTO	
					Iscritti Pensioni	Contr. Prest.
1 9 9 1	1.100.000	1.941.029	1.725	6.779	0,57	0,25
1 9 9 2	951.827	1.993.813	2.173	7.532	0,48	0,28
1 9 9 3	893.185	2.037.781	2.260	9.238	0,44	0,24
1 9 9 4	806.945	2.074.313	2.101	8.716	0,39	0,24
1 9 9 5	778.587	2.073.019	1.887	7.585	0,38	0,24

(1) Gli importi indicati sono al netto degli oneri pensionistici ritenuti di natura non previdenziale posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali ai sensi dell'art. 37 della legge n. 88/1989 (5.411 miliardi per il 1991, 5.528 miliardi per il 1992, 4.667 miliardi per il 1993, 5.996 miliardi per il 1994 e 7.059 miliardi per il 1995).

Nei due prospetti che seguono si riportano, rispettivamente, i dati riguardanti il numero delle pensioni liquidate negli anni 1994 e 1995, il relativo onere complessivo e